

§ 2.3.56 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 28.

### **Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 29/12/2004 )

#### *Art. 1. (Finalità)*

1. La Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure.

2. Tali politiche comprendono azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

3. La Regione coordina e integra le proprie funzioni di programmazione con i principi e le finalità stabiliti dalla presente legge ed in particolare con la programmazione in materia sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile e di sicurezza stradale.

#### *Art. 2. (Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata) (4)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di sicurezza è istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di sicurezza integrata. In particolare, l'Osservatorio provvede:

a) alla raccolta dei dati relativi ai fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale, evidenziando le diverse fattispecie criminose e la distribuzione sul territorio regionale delle varie tipologie di reato;

b) al monitoraggio dei fenomeni criminosi, anche attraverso elaborazioni statistiche, con particolare attenzione alle zone del territorio regionale maggiormente esposte a fenomeni di corruzione e di criminalità, anche organizzata;

c) allo studio delle fattispecie criminose e delle aree territoriali che presentano maggiori criticità, con particolare riferimento alle zone urbane, per una migliore comprensione dei fenomeni criminosi;

d) all'approfondimento delle tematiche relative alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale e all'analisi delle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla, specie nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni mafiose;

e) al monitoraggio e all'analisi della situazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio ligure, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di supportare le politiche di valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni stessi.

2. L'Osservatorio elabora una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza, da presentare alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comprensiva di un report specifico sulle tematiche di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, predisposto da un'articolazione interna all'Osservatorio denominata "Sezione

antimafia". Il report viene sottoposto al Tavolo della Legalità per la Liguria di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni.

#### *Art. 3. (Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana) (5)*

1. È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, quale sede di confronto e collaborazione interistituzionale per la promozione delle politiche integrate per la sicurezza nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la conclusione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 8.

2. Al Tavolo partecipano:

a) l'assessore regionale alle politiche integrate per la sicurezza, o suo delegato, che convoca il Tavolo e lo presiede;

b) il sindaco metropolitano e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;

c) il presidente di ANCI Liguria, o suo delegato;

d) il coordinatore della Consulta piccoli comuni di ANCI Liguria, o suo delegato;

e) i comandanti di polizia municipale che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al Tavolo sono invitati i prefetti delle quattro province della Liguria.

4. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

5. Il supporto tecnico e organizzativo al Tavolo è assicurato dalla struttura regionale competente.

#### *Art. 4. (Valutazione di impatto sociale)*

1. La Regione promuove e favorisce, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, pareri e studi su richiesta degli Enti Locali in materia di impatto sicurezza e impatto sociale dei progetti di opere pubbliche.

#### *Art. 5. (Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini)*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma triennale di promozione della sicurezza dei cittadini che contiene gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei dati, raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato.

#### *Art. 6. (Interventi regionali di finanziamento) (6)*

1. La Regione, in coerenza con il Programma triennale di cui all'articolo 5 e tenuto conto dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, come definiti all'articolo 7.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi a finanziamento

con deliberazione della Giunta regionale. (13)

*Art. 7. (Progetti integrati per la sicurezza)*

1. I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai Comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati:

a) associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;

b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;

c) organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;

d) *enti senza scopo di lucro appartenenti al terzo settore e iscritti nel Registro regionale del terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni;* (7)

e) istituzioni scolastiche;

f) centri antiviolenza (1).

2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:

a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;

b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza;

c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;

d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

*Art. 8. (Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa) (2)*

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, comma 3, della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:

a) promuove, anche tramite il Tavolo di cui all'articolo 3, accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; (8)

b) (Omissis) (9)

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;

b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;

c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

f) l'attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. (Omissis) (10)

4. (Omissis) (11)

*Art. 9. (Modalità di concessione dei finanziamenti)*

1. (Omissis) (12)

*Art. 10. (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) (3)*

1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova.

2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, un'assistenza di natura economica e di sostegno psicologico-trattamentale per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

3. La Fondazione può intervenire quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero, nei casi in cui il reato è avvenuto fuori del territorio regionale, qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria.

4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell'immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall'assenza dal lavoro.

5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente, la Fondazione chiederà la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione può chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate.

6. La richiesta di intervento alla Fondazione è avanzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della vittima.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo Statuto della Fondazione dopo aver sentito, anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa, gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione.

9. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo di

dotazione della Fondazione.

10. La Regione attribuisce alla Fondazione contributi per lo svolgimento di azioni specifiche a favore delle vittime di reati.

11. La Giunta, allo scopo di verificare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

*Art. 11. (Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce criteri e priorità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione la Consulta di cui all'articolo 3 è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 12. (Norma finanziaria)*

(Omissis)

---

**Note**

- (1) Lettera aggiunta dall' art. 6 della L.R. 21 marzo 2007, n. 12 .  
(2) Articolo così sostituito dall' art. 31 della L.R. 1 agosto 2008, n. 31 .  
(3) Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 4 novembre 2008, n. 40 .  
(4) Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(5) Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(6) Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(7) Lettera modificata dall' art. 4 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 e successivamente sostituita dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.  
(8) Lettera così sostituita dall' art. 5 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(9) Lettera abrogata dall' art. 5 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(10) Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(11) Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(12) Articolo abrogato dall' art. 6 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .  
(13) Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.